

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 17209 /86.11.19 del 29 luglio 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI, E DEL
LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL
(Rif. nota 28 giugno 2019, n.35601)

E, p.c. ASSESSORATO DELLA ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento chiede l'avviso di questo Ufficio, sulla efficacia ed attualità delle disposizioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, con specifico riferimento a quanto previsto dal comma 1, articolo 2, a norma del quale “*al personale iscritto all’albo previsto dall’articolo 14 legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il*

trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”.

Si osserva in via preliminare che l’ambito di applicazione della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per la parte che rileva in ordine al quesito posto, configura la titolarità di competenze prevalentemente incardinate nell’ambito di poteri di gestione istituzionalmente ascritti al Dipartimento regionale della Formazione Professionale.

Conseguentemente, per i profili di competenza di questo Ufficio, attesa la delicatezza della materia in argomento, occorrerebbe acquisire ulteriori documentati chiarimenti anche da parte del succitato Dipartimento, cui la presente è trasmessa per opportuna conoscenza, in ordine alle attività amministrative fin qui espletate e sottese alla supposta mancata applicazione della legge regionale n. 25/1993.

Inoltre, risulta allo scrivente che, in seguito alla Sentenza 21 novembre 2013, n. 3606, - Tribunale di Palermo – Sezione lavoro - la quale ha nella sostanza riconosciuto un obbligo di garanzia in capo all’Amministrazione regionale ai fini della continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori della formazione professionale regolarmente iscritti all’Albo - siano stati instaurati diversi contenziosi contro l’Amministrazione regionale per la mancata applicazione della legge regionale di che trattasi.

Ciò premesso, non sembra che questo Ufficio possa procedere all’esame della richiesta di parere formulata da codesta Amministrazione, in assenza di un resoconto puntuale da parte di entrambi gli Assessorati competenti in indirizzo sullo stato del contenzioso avente ad oggetto l’applicazione della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ritenuto che, anche di recente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) ha avuto modo di enunciare il principio secondo cui, la funzione consultiva svolta nell’interesse dell’Amministrazione

assistita e non dell'Ordinamento generale, compete all'Avvocatura dello Stato e, pertanto, non può invadersi il campo riservato alla "differente" consulenza prestata alle pubbliche amministrazioni dalla citata Avvocatura, anche in vista della difesa in giudizio (C.G.A., Adunanza 18 giugno 2019, n. 93).

Il medesimo C.G.A., peraltro, con riferimento all'ipotesi di richiesta di parere su questioni per le quali sussistano contenziosi in atto, ha precisato che *"occorre innanzitutto chiarire se la richiesta di parere possa ritenersi ammissibile ed a tal fine verificare se l'attività consultiva possa in ipotesi nel caso di specie interferire con l'attività giurisdizionale e ledere quei principi di terzietà del giudice e di parità delle parti, immanenti nell'ordinamento e sanciti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo"*.(Cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, parere 17 ottobre 2018, n. 311, numero affare 136/2018, Adunanza di Sezione 16 ottobre 2018)

In particolare, il predetto Organo ha evidenziato che, in presenza di un contenzioso in atto, è necessario verificare preliminarmente *"se il caso concreto sia la mera occasione per richiedere il parere su una questione di carattere generale, ovvero sia la causa predominante della attivazione della fase consultiva"*.

Ed infatti, in tale secondo caso, *"non sussistono in capo all'organo di consulenza giuridico-amministrativa il dovere ed il potere di pronunciarsi, perché mancherebbe un pubblico interesse all'esercizio di tale attività istituzionale e vi sarebbe, invece, il rischio concreto, da un lato, di confondere l'attività consultiva con quella di mero supporto all'attività gestionale attribuita in via esclusiva alla amministrazione; dall'altro, di interferire con l'attività giurisdizionale nei termini anzidetti"*.

Conseguentemente, nel caso *de quo*, non si ritiene che lo scrivente Ufficio sia, allo stato degli atti, deputato ad esprimere il proprio avviso sulla fattispecie in questione.

Il Funzionario Avvocato

F.to Cecilia Cassarà*

Il Dirigente Pos. n. 3

F.to Avv. Francesca Marcenò*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993